

- d. stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
 - e. espellere soci con decisione motivata, secondo quanto previsto all'art. 5, e sottoporre la decisione alla ratifica della prima assemblea utile;
 - f. promuovere ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - g. decidere in merito all'eventuale assunzione di personale dipendente;
 - h. emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Associazione;
 - i. individuare, istituire e dirigere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.
6. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
7. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri:
- a. il Vicepresidente, con il compito di fare le veci del Presidente, in sua assenza;
 - b. il Tesoriere, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. il Segretario, con il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni ed eseguire i compiti di segreteria direzionale dell'associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
8. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, potrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
9. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
10. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria anche mediante collegamento telematico, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente, sia consentito

loro di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e il consiglio si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
12. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
13. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
14. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Al Presidente possono essere delegati i poteri della ordinaria amministrazione dell'Associazione e gli potranno essere eventualmente delegati, per scritto e di volta in volta, poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
4. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

ART. 13

(Risorse economiche e patrimonio)

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa saranno costituite da: quote e contributi degli associati; contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili, eredità, donazioni e legati;
3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ART. 14

(Esercizio sociale e Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti e redatti dal Consiglio un bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Associati e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di Missione.

2. Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa
3. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato, ove richiesto, presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, qualora non siano iscritti al registro delle imprese.
4. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, con una annotazione in calce al rendiconto o nella relazione illustrativa.
5. Nel Rendiconto Economico Finanziario debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
6. Qualora l'Associazione, superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.
7. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. Qualunque sia la causa dello scioglimento o estinzione, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto, secondo i criteri stabiliti dall'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, con finalità analoghe secondo le disposizioni dell'organo associativo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16

(Volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17

(Disposizioni finali)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli Associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa rinvio alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, del Codice civile.

ART. 18

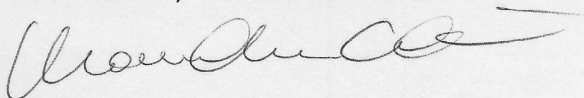
(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

2. Agli enti APS costituiti anteriormente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti soltanto ed esclusivamente ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione di detti enti nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale; norme previgenti relative ai suddetti Registri, che saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, quarto comma, D.Lgs. 117/2017.

Fino alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si asterrà dall'utilizzo dell'acronimo APS, se pur iscritta al Registro Regionale delle Associazioni tenuto presso la Regione Lazio. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" dovrà essere inseriti nella denominazione sociale.

Il Presidente, Marina Andrea Colizzi



Il Segretario, Francesca D'Angelo

